

Delibera n. 9/2020

Avvio di procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all'inottemperanza all'atto di regolazione approvato con la delibera n. 56/2018, del 30 maggio 2018, recante *"misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi.*

L'Autorità, nella sua riunione del 16 gennaio 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:
- i commi 1 e 2, lettere a), b) e c);
 - il comma 3, lettera e);
 - il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, che individua nell'Autorità l'organismo responsabile dell'applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 181/2011;

- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 56/2018, del 30 maggio 2018, con la quale è stato approvato l’ *“Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi”* e, in particolare:
- la misura 2.1, secondo la quale *“Il gestore, nel rispetto dei criteri di cui alle Misure 3, 4 e 5 del presente atto, definisce e adotta il “Prospetto Informativo dell’Autostazione” (nel seguito: PIA), contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell’autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle condizioni di accesso delle PMR”*;
 - la misura 2.5, ai sensi della quale *“Sono parte integrante del PIA gli schemi di contratti da stipulare tra il gestore ed il singolo vettore, nonché le disposizioni ad essi correlate, tra le quali: (...) d) le condizioni tecnico economiche (...) di fruizione dei servizi ivi compresi quelli complementari o accessori forniti dal gestore, fra i quali l’assistenza alle PMR”*;
 - la misura 4.2, lett. b), secondo la quale *“Al fine di garantire le medesime condizioni di utilizzo per tutti i vettori interessati, il gestore (..) definisce all’interno del PIA: [i] corrispettivi per lo sfruttamento dei (...) locali tecnici per il personale di servizio”*;
 - la misura 5.2, in virtù della quale *“Le condizioni di accessibilità fisica dell’autostazione sono riportate dal gestore nel PIA, al fine di garantire adeguata fruizione da parte dei passeggeri, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità delle PMR, nel rispetto dei diritti nel merito definiti al capo III del regolamento (UE) n. 181/2011”*;
 - la misura 8.2, secondo la quale *“L’Autorità ordina la cessazione delle condotte in contrasto con la regolazione adottata, con particolare riferimento alle condizioni specificate nel PIA, dispone le misure opportune di ripristino e adotta le ulteriori azioni previste dall’art. 37, comma 3, del d.l. 201/2011”*;
- CONSIDERATO** che la Società Autostazioni di Milano S.r.l. (di seguito: *“AdM”*), con riferimento all’autostazione di Milano-Lampugnano, ha adottato il PIA, composto da una parte descrittiva e da una planimetria, pubblicato sul proprio sito internet (<https://www.autostazionidimilano.it/it/lampugnano/index.html>), quale risultante nella versione *“Revisione del 23/05/2019. In vigore dal 03/06/2019”* (di seguito: *“PIA-AdM”*);
- VISTA** la relazione trasmessa dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio di un procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** che, dalla documentazione in atti, sembra emergere la violazione, nella redazione del PIA-AdM, della delibera n. 56/2018 con riferimento alle misure:

i) 2.1, atteso che il relativo contenuto prescrittivo non risulta pienamente recepito nel PIA-AdM, difettando lo stesso della “*completa descrizione (...) degli spazi*” presenti all’interno dell’Autostazione;

ii) 2.5 e, segnatamente, della relativa lettera d), attesa la mancanza:

- degli schemi di contratto da stipulare tra il gestore dell’Autostazione e i singoli vettori;
- delle condizioni tecnico-economiche per l’utilizzo degli spazi e per la fruizione dei servizi presenti all’interno dell’Autostazione, ivi inclusi quelli destinati all’assistenza passeggeri nonché ad usi pubblicitari ed informativi;

iii) 4.2, lett. b), difettando le condizioni di utilizzo dei locali tecnici per il personale di servizio;

iv) 5.2, non risultando compiutamente riportate le condizioni di accessibilità fisica dell’Autostazione, avuto particolare riferimento alle esigenze delle PMR;

RITENUTO

quindi, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Autostazioni di Milano S.r.l., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alle sopra citate misure di cui alla delibera n. 56/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio, nei confronti di Autostazioni di Milano S.r.l., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’inottemperanza alle misure nn: 2.1; 2.5, lettera d); 4.2, lettera b), e 5.2 di cui all’allegato A della delibera n. 56/2018, del 30 maggio 2018;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del dieci per cento del fatturato;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera può presentare all’Ufficio Vigilanza e sanzioni, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autoritatrasporti.it, proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, memorie difensive e documenti nonché richiesta di audizione personale, entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dalla notifica della stessa;

6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, alla Autostazioni di Milano S.r.l.

Torino, 16 gennaio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)